

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Verona

Sezione III Civile

Il Tribunale, in persona del Giudice Unico Massimo Vaccari
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al N. 8803/2018 R.G. promossa da:

IDA (C.F. MICHELE (C.F.

rappresentati e difesi dall'avv.

del foro di Verona con indirizzo di p.e.c riportato in atto di citazione;

ATTORI-OPPONENTI

contro

FINO 2 SECURITISATION SRL, (C.F. e per essa DoValue Spa
(già DoBank Spa c.f. n. rappresentata e difesa dall'avv.

del foro di Verona con indirizzo di p.e.c. riportato in comparsa di
costituzione e risposta;

CONVENUTA-OPPOSTA

CONCLUSIONI

PARTE ATTRICE

Come da note di trattazione scritta depositate in data 12.6.2020

PARTE CONVENUTA

Come da note di trattazione scritta depositate in data 9.6.2020



MOTIVI DELLA DECISIONE

IDA e MICHELE hanno convenuto in giudizio davanti a questo Tribunale la FINO 2 SECURITISATION SRL proponendo opposizione avverso il decreto con il quale, il 23.6.2018, il G.D. di questo Tribunale aveva loro ingiunto, nella loro qualità di fideiussori della Logistica s.r.l., di pagare alla convenuta la somma di euro 190.566,83 a titolo di saldo del contratto di conto corrente di corrispondenza n.40185026 intestato alla predetta società e quella di euro 5.092,82 a titolo di saldo passivo di un mutuo chirografario concesso sempre a tale società.

A sostegno della domanda di revoca del decreto opposto gli attori hanno dedotto i seguenti motivi:

- la non corretta rappresentanza in giudizio di controparte, atteso che essa, per quanto esposto in ricorso, non risultava identificarsi con il soggetto che aveva conferito mandato al difensore;
- la mancanza di titolarità in capo alla convenuta del credito azionato in via monitoria poiché, dai documenti da essa prodotti, non risultava affatto che quello che era un credito, garantito dagli attori, nei confronti della Logistica Srl fosse stato poi “trasferito” (per effetto di intervenute fusioni e/o operazioni di cartolarizzazione) in capo a Fino 2 Securitisation Srl;
- la non corrispondenza tra quanto ingiunto e quanto chiesto dalla parte ricorrente poiché quest’ultima aveva chiesto di ingiungere il pagamento a favore di DoBank Srl, quale mandataria di Fino 2 Securitisation Srl, mentre il Tribunale aveva indicato come ricorrente Fino 2 Securitisation Srl ed aveva ingiunto di pagare ad essa;
- il difetto di legittimazione attiva della convenuta poiché essa non aveva dimostrato di essere mandataria di Dobank;
- la mancanza di idonea prova del credito ingiunto, essendo essa costituita dalla sola certificazione di saldo conto con l’elenco dei movimenti;



- la mancanza di prova dell'esistenza delle invocate fideiussioni omnibus poiché esse erano state prodotte in fotocopie prive di attestazione di conformità agli originali, con la conseguenza che non vi era certezza che esse corrispondessero agli originali e che, comunque, le firme, così come apparenti sulle copie prodotte in giudizio, fossero state autografe;
- la nullità delle fideiussioni in quanto redatte in conformità allo schema Abi e quindi sulla base di intese illecite concluse "a monte" contenenti clausole contrarie a norme imperative
- la nullità delle stesse o l'intervenuta decadenza di controparte ad escuterle poiché il comportamento della banca beneficiaria non era stato conforme al canone di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto, poiché essa si era attivata nei confronti del fideiussori a distanza di molti anni da quando aveva revocato le linee di credito alla debitrice principale (febbraio 2009, secondo quanto esposto da controparte nel ricorso monitorio) e dal fallimento di essa (marzo 2009).

La convenuta si è costituita in giudizio e ha replicato puntualmente a tutte le deduzioni avversarie, contestandone la fondatezza.

Ciò detto con riguardo agli assunti delle parti preliminarmente è opportuno evidenziare che la difesa degli attori nelle note conclusive ha dichiarato di rinunciare al rilievo di non corrispondenza delle firme apposte sulle fideiussioni prodotte in sede monitoria con quelle degli attori.

Sempre in via preliminare, con riguardo all'eccepito difetto di procura alle liti del difensore di Dobank deve osservarsi come quest'ultima, nel costituirsi in giudizio, avesse dedotto di aver acquisito tale ragione sociale, rispetto a quella originaria di Unicredit Credit Management Bank, che era il soggetto che risultava aver conferito la procura generale sulla quale si fonda lo ius postulandi del difensore della convenuta, con delibera dell'Assemblea Straordinaria dei soci in data 30.10.2015 e tale specifica deduzione non è stata contestata dagli opposenti.

La convenuta ha anche prodotto sub 4 la procura che le era stata conferita da Fino2 cosicché il motivo di opposizione relativo alla mancanza di essa va disatteso.



Peraltro tale conclusione conduce a ritenere fondata la doglianza attorea in ordine alla discrepanza tra soggetto in favore del quale era stato pronunciato il decreto ingiuntivo (Fino2) e oggetto che lo aveva richiesto (DoBank in qualità di mandataria della predetta).

A ben vedere a favorire tale risultato ha contribuito sicuramente la circostanza che nell'intestazione del ricorso monitorio la parte ricorrente era stata indicata, con la formula quanto mai ambigua, anche se piuttosto diffusa, di "Fino2 e per essa DoBank" anziché con quella che sarebbe stata assai più lineare di "DoBank in qualità di mandataria di Fino 2".

Del resto che la parte ricorrente fosse stata DoBank nella predetta sua qualità trova conferma nel fatto che era stata lei a conferire la procura alle liti all'avv. Rigoli ed è lei che si è costituita nel presente giudizio.

Il decreto ingiuntivo va pertanto revocato in quanto emesso nei confronti di un soggetto non legittimato attivamente.

Resta da esaminare la fondatezza della domanda di condanna degli attori, che deve ritenersi implicita in quella della convenuta di conferma del decreto opposto e pertanto a tal fine occorre esaminare i restanti motivi di opposizione, tutti relativi all'an del credito ingiunto.,

Ciò chiarito va disatteso l'assunto attoreo riguardante la pretesa mancanza di prova scritta del credito ingiunto.

Infatti, come ha osservato la convenuta, il saldo passivo del conto corrente n. 40185026, è stato da essa documentato producendo nel presente giudizio copia dei contratti di apertura di credito in c/c del 22.10.2004 e del 23.12.2005, e gli estratti conto integrali dall'inizio del rapporto il 29.10.2004 al passaggio a sofferenza in data 25.03.2009 (docc. 5,6,7,8,9 e 27).

La prova scritta del saldo dovuto per il rapporto di mutuo chirografario n. 3259786, è invece costituita dal contratto in data 23.12.2005, corredato di piano di ammortamento, firmato dalla mutuataria Logistica Srl e contenente la dichiarazione di quella di aver ricevuto la somma mutuata.

Anche l'eccezione di difetto di titolarità del credito ingiunto svolta dall'opponente va disattesa.



Innanzitutto non può essere condivisa la tesi della convenuta secondo cui la produzione dell'avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale è idoneo e sufficiente a comprovare la legittimazione attiva dell'assunto cessionario di crediti in blocco poiché essa si fonda su una fuorviante interpretazione dell'art. 58, comma 4, TUB.

Tale norma infatti si limita a stabilire che la pubblicazione della cessione sulla Gazzetta Ufficiale fissa il giorno a partire dal quale il pagamento fatto nelle mani del cedente comunque non libera il ceduto (cfr. Cass., 25 settembre 2018, n. 22548) purchè una cessione, che venga a riguardare quel particolare credito, sussista effettivamente.

La previsione dell'art. 58, comma 4, si applica al caso in cui una cessione rilevante esista, non dimostra che la stessa esiste cosicché da essa si desume che la pubblicazione sulla Gazzetta, e/o l'iscrizione nel registro delle imprese, non attengono al perfezionamento della fattispecie traslativa, nè alla produzione del relativo effetto; non hanno valenza costitutiva e neanche di sanatoria di eventuali vizi dell'atto; non fanno parte della documentazione contrattuale inerente appunto alla fattispecie traslativa (per la constatazione dell'estraneità della pubblicazione al perfezionamento della fattispecie traslativa v., di recente, la già citata Cass. n. 22548/2018).

D'altro canto, la norma in esame non chiede altro se non che sia data la "notizia" di un'avvenuta "cessione". La norma viene cioè a fissare - come contenuto minimo essenziale della pubblicazione - l'enunciazione di un "fatto" estremamente ridotto, di mera sintesi.

La giurisprudenza di legittimità ha anche affermato, sul punto, che colui, che "si afferma successore (a titolo universale o particolare) della parte originaria" ai sensi dell'art. 58 TUB, ha l'onere puntuale di "fornire la prova documentale della propria legittimazione", con documenti idonei a dimostrare l'incorporazione e l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco" (cfr. così, puntualmente, Cass., 2 marzo 2016, n. 4116).

D'altro canto coglie nel segno anche il rilievo in punto di fatto dell'attrice, secondo cui l'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale nel caso di specie reca un'indicazione generica e per mere categorie dei rapporti ceduti in blocco,



e pertanto non soddisfa i predetti requisiti di specifica descrizione dei crediti ceduti.

Occorre però tener presente che la stessa giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “Il contratto di cessione di crediti in blocco non risulta soggetto a forme sacramentali o comunque particolari al fine specifico della sua validità” (Cass. 28/2/2020 n. 5617).

La prova della cessione può quindi essere fornita con ogni mezzo e quindi anche mediante testimonianze o presunzioni ed è ciò che è avvenuto nel caso di specie poiché la convenuta ha prodotto, come suo doc. 21, un’attestazione di Unicredit Spa circa l’avvenuta cessione dei crediti per cui è causa.

Ora la difesa attorea negli atti conclusivi ha sostenuto che nemmeno tale documento integra la prova della titolarità del credito in capo alla convenuta poiché in esso si farebbe riferimento ad un credito identificato con una dicitura e un codice incomprensibili.

Tale assunto però è drasticamente smentito dal contenuto del suddetto documento poiché in esso si precisa che tra i crediti oggetto di cessione a favore della attrice rientrava anche quello di cui alla posizione nei confronti della Logistica e, secondo quanto testualmente riportato, “più precisamente rapporto di conto corrente n. 40185026 e rapporto di finanziamento n. 3259786, che sono esattamente i due rapporti dai quali sono sorti i crediti ingiunti.

Non merita di essere condiviso nemmeno l’addebito di violazione di dovere di diligenza e buona fede che gli oppositori hanno mosso alla convenuta sul presupposto che essa ha agito nei loro confronti in prossimità del termine di prescrizione del suo diritto.

A ben vedere la convenuta ha dimostrato che il credito era stato tempestivamente azionato dalla Banca nei confronti del debitore principale presentando domanda di insinuazione allo stato passivo della debitrice principale, circostanza che si evince dalla comunicazione della proposta del curatore, in data 17.6.2009, di insinuazione del credito di Unicredit Spa allo stato passivo del fallimento (doc. 20 di parte convenuta).



A fronte di tali emergenze, che valgono ad acclarare l'osservanza anche del disposto dell'art. 1957 c.c. da parte dell'istituto di credito, questo aveva tutto il diritto di valutare se e quando intraprendere iniziative di recupero nei confronti dei garanti, oggi oppositori, dovendosi tener presente che su tale valutazione non poteva non influire quella sull'esito soddisfacente o meno della procedura fallimentare.

Per quanto attiene infine al rilievo di nullità delle fidejussioni sottoscritte dagli oppositori, in quanto redatte in conformità al modello Abi, va innanzitutto precisato che esso deve intendersi limitato alla fidejussione omnibus e non può estendersi anche alla fidejussione specifica rilasciata in relazione al mutuo.

Orbene, come già osservato da questo giudice in altri precedenti sul punto, anche qualora tale doglianza sia stata svolta in via di mera eccezione (come nel caso di specie essendo lo stesso volto ad ottenere la revoca – annullamento – declaratoria di nullità del d.i. nei confronti dei fidejussori), essa deve essere valutata dal giudice specializzato competente da individuarsi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. n. 3/2017 nel Tribunale delle imprese di Milano, implicando comunque un accertamento incidentale sulla nullità o non nullità del contratto idoneo al giudicato seppur implicito (cfr. Cassazione Sezioni Unite n. 26242/2014).

L'eccezione è quindi inammissibile in quanto comunque comportante un aggiramento della competenza funzionale del giudice specializzato, se non addirittura mirata a tale obiettivo.

Deve infine osservarsi che la convenuta nella memoria di replica alla conclusionale avversaria ha argomentato in ordine alla non soggezione del presente giudizio alla mediazione obbligatoria ma trattasi di deduzioni ultronee poiché gli attori non hanno eccepito alcunchè in proposito.

Venendo alla regolamentazione delle spese di lite esse vanno poste a carico degli attori in applicazione del principio della soccombenza.

Si noti che anche le spese della fase monitoria vanno loro addossate in conformità al principio di globalità che, come più volte ribadito dalla Suprema Corte (Cass. 14764/2007; Cass. 9587/2015) viene in rilievo anche nei casi di accoglimento solo parziale della opposizione a decreto ingiuntivo. Alla



liquidazione delle somme spettanti a titolo di compenso si procede come in dispositivo sulla base del d.m. 55/2014.

La convenuta si è costituita in giudizio e ha replicato puntualmente a tutte le deduzioni avversarie contestandone la fondatezza

In particolare il compenso per le fasi di studio ed introduttiva può essere determinato assumendo a riferimento i corrispondenti valori medi di liquidazione previsti dal succitato regolamento mentre quello per la fase istruttoria e per la fase decisionale va quantificato in una somma pari ai corrispondenti valori medi di liquidazione, ridotti del 50 %, alla luce della considerazione che la prima è consistita nel solo deposito delle memorie ex art. 183 VI comma c.p.c.. e nella partecipazione a tre udienze mentre nella fase decisionale le parti, in difetto di risultanze istruttorie, hanno ripreso le medesime argomentazioni che avevano già svolto in precedenza.

Sull'importo riconosciuto a titolo di compenso alla convenuta opposta spetta anche il rimborso delle spese generali nella misura massima consentita del 15 % della somma sopra indicata.

P.Q.M.

Il Giudice unico del Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando ogni diversa ragione ed eccezione disattesa e respinta, revoca il decreto ingiuntivo opposto e condanna gli oppositori a corrispondere a Dovalue, quale mandataria di Fino 2 la somma di euro 190.566,83 a titolo di saldo del contratto di conto corrente di corrispondenza e quella di euro 5.092,82 a titolo di saldo passivo del mutuo chirografario, oltre interessi al tasso legale secondo la decorrenza indicata nel decreto monitorio, nonché a rifondere alla convenuta le spese del presente giudizio che liquida nella somma di euro 2.861,75 per la fase monitoria e in quella di euro 8.705,00, per la fase di merito oltre rimborso spese generali nella misura del 15 % del compenso, Iva, se dovuta, e Cpa sui predetti importi.

Verona 14/11/2020

il Giudice
Dott. Massimo Vaccari

